COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

VI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (722-*B*) 127

PRESIDENTE 127, 128
BREGANZE 128
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 128
VALIANTE, *Relatore* 127

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BERLINGUER MARIO: Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose in incidenti stradali (45) 129

PRESIDENTE . 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 145, 146
BERLINGUER MARIO 135, 137
BOSISIO 144
BREGANZE 133, 134
GALDO 142, 144
GUIDI 138, 139
MILIA 130, 132
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 131, 133, 139, 144, 146
PENNACCHINI 140, 144, 145
SFORZA 135
VALIANTE 136, 137

Votazione segreta:

PRESIDENTE 146

La seduta comincia alle 9,50

VALIANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (722-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente disposizioni relative al personale di dattilografia ed al personale ausiliario del ministero di grazia e giustizia.

Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dalla II Commissione permanente del Senato.

Ha la parola il relatore Valiante.

VALIANTE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge in discussione, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato in sede deliberante dalla Commissione giustizia del Senato soltanto in una parte, anche se essa è di una certa importanza. All'articolo 6 del disegno di legge originario avevamo riportato la tabella *B* relativa al ruolo dei dattilografi annessa all'ordinamento delle cancellerie. In base a detta tabella era previsto il passaggio al coefficiente superiore dopo un certo periodo di permanenza nel coefficiente inferiore. Senonché, all'altro ramo del Parlamento, il Governo ha proposto e la Commis-

sione del Senato ha accettato all'unanimità un altro criterio, assai più favorevole ai dattilografi. Grazie a questa modifica gli interessati passano al coefficiente superiore dopo un certo periodo di anzianità che si computa dalla data di ingresso in carriera e non dal giorno del conseguimento del coefficiente precedente. In sostanza i coefficienti, che il disegno di legge prevedeva, sono retrodatati, agli effetti giuridici ed amministrativi, all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1544, istitutiva del ruolo dei dattilografi giudiziari.

Poiché lo stanziamento già previsto è risultato sufficiente per coprire anche questo ulteriore beneficio, la Commissione del Senato ha approvata la modifica, e penso che faremmo cosa ottima ad approvarla anche noi, tanto più che, in tal modo, si evitano le lungaggini e le conseguenti perdite di tempo a danno dei dattilografi nel caso in cui il decreto che concede i coefficienti inferiori sia ritardato, come può avvenire, da difficoltà di ordine burocratico.

C'è da fare una precisazione. L'articolo 6 introdotto dal Senato prevede una disciplina diversa per i dattilografi ex combattenti ed orfani di guerra. Per questi, infatti, è stabilito che l'assegnazione del nuovo coefficiente viene fatta in base al decorso del tempo rispetto alla data del conferimento del coefficiente inferiore. Ciò perché il personale che proviene dagli ex combattenti ed orfani di guerra non entra nel coefficiente iniziale, corrispondente a 157, bensì nel coefficiente immediatamente successivo, corrispondente a 180. Per questi, perciò, non si può fare riferimento alla data di ingresso in carriera, bensì alla data di attribuzione del coefficiente inferiore.

La modifica introdotta dal Senato all'articolo 10 è soltanto formale, perché si riferisce alla nuova numerazione degli articoli. Ritengo che non ci siano motivi per non accogliere queste modifiche e, perciò, invito la Commissione ad approvarle.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e aggiungo che su questo disegno di legge erano stati chiesti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, ma il segretario generale della Camera ci ha fatto sapere che, non essendo state modificate le parti del disegno di legge oggetto dei pareri, si può procedere nella discussione.

BREGANZE. A nome del gruppo democristiano mi associo al voto che questa legge entri rapidamente in vigore. Desidero, nel contempo, rivolgere una raccomandazione al rappresentante del Governo. Ci sono dei termini di riferimento in questa legge che a noi riescono di difficile comprensione; pertanto preghiamo gli organi competenti, cioè il Ministero di grazia e giustizia, di farci avere dei prospetti del personale, in modo da esser posti in condizioni di conoscere meglio questi temi; io credo sarebbe bene, in particolare, che ci facessero avere un foglio illustrativo dei coefficienti da applicare a ciascuna categoria del personale. Un'altra raccomandazione si è che nella stesura dei provvedimenti, per quanto possibile, si eviti il non indispensabile rinvio di legge in legge: perché questo fatto determina difficoltà di comprensione per chi è chiamato a studiare e ad applicare le leggi stesse.

PRESIDENTE. Mi associo alle raccomandazioni del collega Breganze e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi associo anch'io a quanto è stato detto. Ieri, per esempio, per cercare di capire la norma del nuovo articolo introdotto dal Senato ho dovuto leggere quattro o cinque leggi.

Per quanto riguarda la raccomandazione del deputato Breganze, farò presente all'ufficio legislativo del Ministero di evitare, il più possibile, il richiamo generico ad altre leggi.

A nome del Governo dichiaro di essere favorevole alle modifiche proposte dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge non sono stati modificati.

La Commissione del Senato ha aggiunto il seguente articolo 6:

« Il primo comma dell'articolo 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Tuttavia per i dattilografi ex-combattenti od orfani di guerra il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi corrispondenti ai coefficienti 202 e 229, si effettua rispettivamente dopo 8 anni dalla attribuzione del coefficiente 180 e dopo 10 anni dall'attribuzione del coefficiente 202 ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione il nuovo articolo 6 nel testo proposto dalla Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato il vecchio articolo 6 nel seguente testo:

« La tabella *B* annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

Stipendi annui lordi del personale di dattilografia:

Stipendio iniziale	L. 471.000
Stipendio dopo due anni dal precedente	» 540.000
Stipendio dopo otto anni dal precedente	» 606.000
Stipendio dopo dieci anni dal precedente	» 687.000

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La tabella *B* allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

DATTILOGRAFI GIUDIZIARI N. 2.400

Coefficente		Stipendio annuo lordo
157	Stipendio iniziale	L. 471.000
180	Stipendio dopo 2 anni dall'iniziale	» 540.000
202	Stipendio dopo 10 anni dall'iniziale	» 606.000
229	Stipendio dopo 20 anni dall'iniziale	» 687.000

Non essendovi osservazioni o emendamenti e tenendo conto della nuova numerazione pongo in votazione l'articolo 7 (ex articolo 6 della nostra Commissione) nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

I vecchi articoli 7 e 8 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

« Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1, 6 e 7 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1963-64 in 1.050 milioni di lire, si provvederà con il magior gettito delle imposte di cui all'articolo 8 della presente legge ».

Divenuto ora l'articolo 10, la II Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1963-64 in 1.050 milioni di lire, si provvederà con il maggior gettito delle imposte di cui all'articolo 9 della presente legge ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10 (ex articolo 9) nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Berlinguer Mario: Aumento per le pene di omicidio colposo e lesioni colpose in incidenti stradali (45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Berlinguer Mario: « Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose in incidenti stradali ».

Come i colleghi ricorderanno, questa proposta di legge è stata oggetto di ampi interventi nella precedente seduta.

Prima di dare la parola ai colleghi, desidero precisare un particolare d'un certo rilievo che ho chiarito ieri sera con il proponente deputato Berlinguer Mario e con l'ausilio del Segretario generale della Camera. Come si ricorderà, il deputato Milia aveva espresso, nella precedente seduta, alcune perplessità circa la possibilità di estendere la portata della proposta di legge in discussione a casi che avessero già una loro specifica disciplina. Egli aggiungeva che, a suo parere, il regolamento della Camera non consentiva una eventuale estensione, per esempio, agli omicidi derivanti da infortuni sul lavoro e ciò nell'ipotesi che, partendo da questa proposta di legge, si dovesse pervenire ad un inasprimento delle pene per tutti i reati colposi.

Tale preoccupazione è da considerarsi risolta, perché si è ritenuto che la proposta di legge in discussione offra di per sé la connessione necessaria ad un eventuale ampliamento dell'oggetto. Quindi, se su questo punto non saranno sollevate obiezioni, si potrà tranquillamente proseguire la discussione.

Nella precedente seduta è stata anche avanzata la proposta di nominare un comitato ristretto e sono stati svolti molti interventi. Basterà ricordare che il deputato Spagnoli, il deputato Bonaiti, io stesso, il deputato Pennacchini in modo autorevole, e un po' tutti abbiamo espresso le nostre opinioni con entusiasmo. Si tratta, ora, di coordinare, dopo attento vaglio, le varie idee ed osservazioni e passare alla nomina di un comitato ristretto, ove la Commissione non ritenga di decidere altrimenti.

Riprendiamo, dunque, la discussione generale esaminando l'opportunità di nominare un comitato ristretto.

MILIA. Con quali compiti ?

PRESIDENTE. Con il compito di formulare una nuova articolazione della proposta di legge.

L'interruzione del collega Milia ci pone di fronte ad un punto essenziale, per cui sono obbligato a ricordare, sia pure a grandi linee, l'*iter* della discussione sinora svolta. Ad un certo momento del dibattito intervenni io stesso facendo delle proposte, a mio avviso, un po' rivoluzionarie in ordine non tanto alla natura ed al principio ispiratore della proposta di legge ma, soprattutto, in riferimento all'aumento dei minimi di pena ed all'estensione della portata della proposta di legge. Per la verità, non è che, in quell'occasione non abbia tenuto conto di alcune osservazioni, che erano state sollevate. Per esempio, il deputato Zoboli aveva parlato della possibilità di estendere l'aumento delle pene anche ad altri reati colposi ma, come pochi minuti fa dicevo privatamente ad un collega, penso che, quando arriveremo alla modifica generale del codice penale, si potrà considerare una valutazione più estesa e complessiva delle pene per i reati colposi. È vero che l'abbassamento dei limiti della pena può essere un traguardo necessario in rapporto alla funzione della magistratura, sempre che ad essa si voglia affidare un compito parallelo a quello della magistratura inglese ma, ora, dobbiamo solo considerare una perequazione delle pene, stante l'attuale codice penale. Si ricorderà, per esempio, che il deputato Zoboli, ebbe a rilevare come la proprietà, lesa dall'incendio colposo o dal furto, sia tutelata con pene ben più gravi di quanto non lo sia il bene « vita » leso dai reati colposi.

Vorrei aggiungere che l'omicidio colposo – violazione del bene vita – è punito con la stessa pena – sei mesi di reclusione – con cui è punito un altro reato, cioè l'oltraggio ad un pubblico ufficiale che, seppure importante, si pone su di un piano ben diverso e, direi, meno rilevante – per i suoi effetti – del caso morte.

Restando nel tema, potremmo considerare l'eventualità dell'aumento dei minimi della pena come anche l'estensione dei massimi. Su questo punto avevano esternato delle perplessità il relatore Ruffini ed il deputato Pennacchini. Il relatore, mentre si era mostrato favorevole a togliere l'alternativa del secondo comma dell'articolo 590 ove è prevista la reclusione oppure la multa, mantenendo ferma l'alternativa di cui al primo comma, in relazione al quarto, che dà la possibilità di perseguire l'agente col mezzo privato della querela, invece sull'aumento della pena ad un minimo di un anno di reclusione per l'omicidio colposo aveva esternato delle perplessità. È intervenuto, poi, il collega Bonaiti, il quale fece delle osservazioni sotto un certo aspetto condivise, dal collega Spagnoli. Infatti egli espresse il parere che forse era meglio elencare una ad una le più gravi violazioni previste dal codice della strada ed aumentare la pena specificatamente per queste violazioni singolarmente indicate. Accennò, per esempio, al sorpasso in curva ma, devo far rilevare, che non è andato oltre con la elencazione. La perplessità in merito a questa tesi non è solo mia, ma anche di altri colleghi, perché è difficile fare un'elencazione completa e sufficiente delle violazioni che determinano veri stati di pericolo. Per esempio, non so quando si possa dire che cominci il divieto del sorpasso nel caso di nebbia e quando, in tal caso, vada applicato l'aggravamento della pena per omicidio colposo o lesioni colpose; occorre che la visibilità sia ridotta a cinquanta metri o a cento o a duecento ?

Quando si era parlato dell'aumento fino ad un anno della pena per omicidio colposo, ferma restando per le lesioni colpose la proposta di immutazione del primo comma dell'articolo 590 e della mutazione, invece, del secondo comma, io stesso avevo suggerito di lasciare al giudice una notevole discrezionalità. Infatti, si deve tener conto dell'applicabilità dell'articolo 69 (concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) circa la prevalenza delle attenuanti generiche su di una nuova aggra-

vante, come sarebbe quella della lesione o dell'omicidio derivante da circolazione stradale, sempre che tutti noi fossimo d'accordo su questo punto, in quanto questa nuova e particolare fattispecie dovrebbe, sempre, essere soggetta al giudizio di equivalenza e non rientrare in quelle categorie di reati, come il furto aggravato, che per l'articolo 69 non sono comparabili. Partendo da questo concetto dicemmo, anche, che sarebbe stato opportuno formulare un articolo 593-*bis* ove fosse detto che la pena, nei casi di cui agli articoli 589 e 590, era aumentata da un terzo alla metà, e si potrebbe aggiungere che, quando il fatto derivasse dalla circolazione di autoveicoli con o senza guida di rotaie, la pena minima fosse di un anno di reclusione. Come ricorderete avevo suggerito anche la diminuzione per i casi di lesioni o omicidi colposi conseguenti a lesioni agonistiche e non agonistiche. Non credo, però, che ora sia il caso di insistere su questo punto. In seguito si potrà vedere, quando tutti avranno esposto il loro orientamento. Per completezza desidero far presente che un collega propose di aggiungere anche questa diminuente: « La pena è diminuita da un terzo alla metà o da un terzo a due terzi nel caso in cui vi sia concorso della vittima nella produzione dell'evento ». Mentre con la soluzione proposta dal collega Bonaiti si può arrivare, qualora l'elencazione sia perfetta (ma siamo di fronte ad una difficoltà tecnica) ad indicare al giudice la esatta pena per chi sbaglia, con la soluzione da me prospettata daremmo al giudice il mezzo di poter spaziare attraverso la concessione delle attenuanti generiche e la dichiarazione di equivalenza fra due limiti discretamente ampi entro cui potrebbe venir individuata la pena adeguata alle conseguenze del fatto.

Su questo punto vi è stata qualche osservazione e, cioè che, in tal modo, lo scopo non sarebbe ancora raggiunto, perché il giudice finirebbe con il concedere le attenuanti generiche. La osservazione è esatta in quanto le attenuanti sarebbero concedibili, sempre che il giudice ritenesse di doverle dare entro quei limiti che ho enunciato e secondo quella graduazione che ho esposto.

Vorrei aggiungere un altro particolare. Nei casi di lesioni o di omicidi da circolazione non abbiamo soltanto un reato ed un colpevole da punire. Ci sono anche delle vittime da salvaguardare e, finché le vittime della circolazione stradale non saranno meglio tutelate rispetto alla situazione normativa che esiste nel nostro paese, penso che, forse, un esperimento come quello che ci proponiamo potrebbe essere utile ai fini della attenuante di cui al numero 6 dell'articolo 62, in merito al risarcimento del danno prima del giudizio.

Tra i diversi interventi che si sono avuti nella scorsa seduta c'è stato uno del collega Spagnoli, molto interessante, che riguardava la sospensione condizionale della pena. Egli suggeriva di applicare questo istituto, che esiste già nella legge elettorale, per cui in determinati casi si vieta la sospensione condizionale della pena. Però, in tal caso, sottopongo alla vostra attenzione che, prima di tutto, è necessaria la elencazione dei vari reati; in secondo luogo, riducendo ancora la potestà del giudice, che per altri riflessi invece vorremmo allargare, sorgono delle notevoli perplessità.

Onorevoli colleghi ! Questo mio intervento è stato una sintesi delle precedenti discussioni e nessuno, penso, si dorrà se i punti che ho ricordato saranno sottoposti alla critica dei colleghi. Stiamo trattando una materia talmente importante e talmente seria che, prima di apportare delle innovazioni, dobbiamo essere tranquilli con noi stessi.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio il Presidente per l'esposizione chiara e sintentica dello stato della discussione e consentitemi di osservare che, qui, è necessario, innanzitutto, decidere su una questione preliminare: vogliamo o non vogliamo rompere il concetto unitario della colpa, prevedendo una aggravante specifica per i reati commessi con la circolazione degli autoveicoli ? Questo, secondo il mio punto di vista, è il primo problema che la Commisisone deve risolvere: o si arriva ad una classificazione tassativa dei reati commessi con la circolazione come avevano proposto i colleghi Spagnoli e Bonaiti – cosa che ritengo molto difficile sul piano pratico – o si prevede un aggravante per i reati commessi con la circolazione e, in tal caso, si decide di infrangere il concetto unitario della colpa. A me sembra molto più logico prevedere per tutti i fatti colposi, qualunque sia la loro natura, un aumento del minimo della pena piuttosto che scendere nel particolare con la elencazione delle varie specie di reati derivanti dalla circolazione stradale. Capisco che in tutti noi c'è anche la preoccupazione e l'intendimento che le nuove norme, che formuleremo, abbiano il loro effetto, anche psicologico, nei confronti degli automobilisti e servano – con il timore della maggior pena – a richiamarli ad una maggiore prudenza. Ma, secondo me, questo scopo non potrà mai venir raggiunto con delle modifiche al codice penale o

con gli ordini del giorno, bensì con tutta una campagna di educazione stradale e di misure preventive, problemi questi che potrei definire attinenti alla politica generale della circolazione.

In altre parole, questo scopo di carattere psicologico potrebbe esser raggiunto con un aumento generale delle pene per i reati colposi, il tutto preceduto da un dibattito largamente pubblicizzato per dimostrare e chiarire che l'aumento delle pene è stato voluto soprattutto in considerazione del pericoloso aumento degli incidenti stradali. In ogni modo bisogna decidere: vogliamo fare una legge che preveda, per i soli reati causati da incidenti stradali, determinate pene oppure un provvedimento di carattere generale che interessi tutti i reati colposi?

MILIA. Prego i colleghi di considerare come, attraverso la discussione, si sia alterato e, direi, capovolto quello che era il concetto originario del progetto di legge presentato dal deputato Berlinguer Mario. Mi sembra molto esatto quanto il sottosegretario ha fatto rilevare nel suo intervento ma, nella coscienza popolare, nella coscienza sociale del nostro paese, si è mai avvertita la necessità di un aumento di pena per i reati colposi? Mai! È la prima volta che se ne sente parlare in seno alla nostra Commissione. Se si vuol dire che nel nostro paese vi è stato un allarme per i reati derivanti dalla circolazione stradale, questo è esatto, in quanto, purtroppo, ciò corrisponde ad una tragica realtà. Ma che si voglia, oggi, dal progetto di legge Berlinguer Mario dedurre la necessità di apportare un aumento di pena per tutti i reati colposi, ciò mi sembra illogico ed antigiuridico in quanto questo problema è fuori dalla realtà e dalla necessità sociale. Posso essere favorevole al progetto di legge Berlinguer Mario, così come è stato concepito, anche se la dizione dell'articolo unico non appare tecnicamente perfetta ma, ad ogni modo, la sostanza è quella che conta. Sono decisamente contrario a qualsiasi aumento di pena per qualunque reato colposo salvo quelli derivanti dalla circolazione stradale. Il nostro Presidente diceva che per il nostro codice si punisce con sei mesi di reclusione chi uccide una persona e si danno tre anni a chi ruba, per così dire, una vacca con la complicità di altre due persone, cioè per il furto doppiamente aggravato.

Questa pena può essere esagerata, anzi, io dico che è esagerata, ma l'esempio, mi sia consentito di dire, non regge in quanto una cosa è parlare di reati colposi e ben altra cosa sono i reati dolosi. In altre parole, voglio dire che l'elemento che moralizza la pena è proprio il dolo, cioè la volontarietà che l'agente ha posto in essere per compiere una determinata azione contraria alla legge. Ecco, perché si arriva a comminare per l'omicidio volontario anche l'ergastolo! Appunto perché fra omicidio volontario e omicidio colposo c'è un abisso; fra questi due reati sta, da un lato, la volontà di commettere un fatto e, dall'altro lato, la volontà di non commetterlo.

Ora, finché si vuole sostenere che per l'omicidio colposo derivante dalla circolazione delle automobili e dei motocicli, ci sia la necessità di incutere un maggiore timore all'automobilista – che, talvolta, come diceva il sottosegretario, di colpa ne ha ben poca, ma molto spesso ne ha parecchia – possiamo esser d'accordo sulla approvazione del progetto di legge Berlinguer Mario che stabilisce l'aumento delle pene. D'altra parte, il giudice ha già i mezzi per infliggere pene più gravi dei rituali sei mesi! Questi sei mesi sono solo il minimo e vi è, pur sempre, un massimo di cinque anni di reclusione. Ma c'è ancora qualche cosa di più: vi è l'aggravante relativa ai reati colposi quando ci sia la previsione dell'evento. Se il giudice, normalmente, non applica l'aggravante, questo non è un problema che possa riguardare il legislatore! Sono cose che devono riguardare l'autorità giudiziaria!

Se il giudice vuol infliggere per l'omicidio colposo sei mesi, lo può fare così come può infliggere due, tre, cinque anni di reclusione...

PRESIDENTE. Non è facile calcolare l'aggravante!

MILIA. Non è che non sia facile. È facile, per esempio, quando uno effettua il sorpasso in curva, perché in tal caso il conducente ha la esatta previsione dell'evento ed è certo che quando effettua un sorpasso in una curva cieca sa benissimo quale evento possa determinare. È chiaro che, in questo caso, il giudice dovrebbe irrogare una pena molto, ma molto più grave di quella che darebbe ad uno che, in Piazza Venezia, effettuando un sorpasso o una brusca sterzata desse origine ad un incidente. Questo problema dovrebbe essere impostato parallelamente con un'altra questione, e su questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo. Noi siamo una delle poche nazioni civili dove l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli non è obbligatoria. Il problema, in sé, relativo alle lesioni colpose non è a mio giudizio tanto grave anche se taluno riporta delle lesioni che guariscono in 40 giorni o in

sei mesi oppure rimane in condizioni da non poter più usare un braccio o una gamba; ma è ben grave, invece, per le conseguenze civilistiche che non vengono sanate, proprio perché la legislazione italiana denuncia una lacuna tanto grave e profonda, quale quella relativa alla mancanza della assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. Questo è il problema ! Noi potremmo, anche, approvare l'aumento delle pene, come proposto dal collega Berlinguer Mario, ma il Governo dovrebbe tener presente che il punto cruciale di questi fatti colposi, che incidono pesantemente sulla economia della nazione, consiste nei danni di carattere civilistico non solo nei confronti della vittima, quando si tratta di lesioni, ma anche nei confronti degli eredi, dato che questa caotica circolazione stradale ha portato e porta giornalmente decine e decine di persone nella miseria più squallida, perché il capofamiglia è stato ucciso, perché l'unico sostegno di quella famiglia è stato falciato dalle automobili. Che cosa ha fatto il Governo fino ad oggi per contenere, almeno, questa strage ? Nulla ha fatto in questo campo ! E si che questo è un problema di carattere sociale e non solo un problema giuridico.

Appena ho avuto l'onore di diventare deputato, ho presentato una interrogazione al Capo del Governo su questo problema: non ho mai avuto risposta. Dopo un paio di mesi sono venuto a sapere che era stato presentato dal deputato Orlandi un progetto di legge per l'assicurazione obbligatoria. Ho richiesto all'archivio tutti i vari progetti legge che sono stati presentati alla Camera in dodici anni ed ho visto che mai nessuno è arrivato in porto. D'altra parte, basterebbe copiare la legge che esiste in Francia o in Inghilterra o nei paesi nordici ! La si copii e la si attui. Questo, torno a dirlo, è un problema profondamente sociale, più che giuridico.

Quindi, dichiaro di essere contrario ad un aumento delle pene per i reati colposi in generale ed aderisco alla proposta di legge Berlinguer Mario così com'è formulata, nel senso di aumentare le pene per i reati colposi derivanti da incidenti stradali, in quanto per ragioni giuridiche e morali non si può infierire indiscriminatamente contro tutti coloro che cagionano colposamente delle lesioni. Nel contempo sollecito il Governo perché sia data una rapida soluzione al problema dell'assicurazione obbligatoria che è, effettivamente, importante e urgente.

PRESIDENTE. In questo suo intervento, deputato Milia, ella è partito dal presupposto di un agganciamento alla tesi del Governo ma, poi, non è arrivato a condividerne la opinione che con l'aggravamento delle pene in ordine ai soli reati colposi derivanti da incidenti stradali vi sarebbe uno « spezzettamento » del principio unitario della colpa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Infatti, si tratterebbe di una aggravante riferita non tanto alla colpa quanto, piuttosto, alla circostanza oggettiva dell'essersi verificato il reato in occasione della circolazione stradale.

PRESIDENTE. A me sembra che il deputato Milia sia andato alquanto fuori tema. Mi pare che l'ordine del giorno presentato dal deputato Pennacchini contenga, già, qualcosa in proposito della assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e, in caso contrario pregherei il deputato Pennacchini di inserire anche questo punto nel suo ordine del giorno. Comunque, ricordo che la nostra Commissione avrebbe dovuto dare un parere sulla proposta di legge di iniziativa del deputato Foderaro relativa all'assicurazione obobbligatoria per gli autoveicoli, ove è previsto un fondo di solidarietà e, aggiungo, che nella precedente legislatura questa stessa proposta era arrivata nella discussione davanti la competente Commissione sino alla stesura degli articoli ma, poi, decadde con la fine della legislatura. Certo, si tratta di un problema importante e fondamentale, per cui mi associo alla richiesta fatta dal deputato Milia al Governo e, in definitiva, anche a ciascuno di noi, in quanto tutti possiamo presentare una proposta di legge per la soluzione di questo problema.

BREGANZE. Il problema di fondo, che sta alla base di questa proposta di legge, è di estremo interesse e, a parte tutte le altre osservazioni, basta pensare alle due paurose cifre che ci stanno davanti (novemila e più morti e oltre duecentocinquantamila feriti in incidenti stradali ogni anno) per riconoscere l'entità del problema e l'urgenza di un adeguato intervento. Sono questi i gravi motivi che, al di là di ogni possibile soluzione cui si dovrà pervenire, ci sollecitano a procedere.

La discussione, fin qui svolta, ha dimostrato come la ricerca del modo per risolvere il problema in esame non sia delle più agevoli, dato che il metodo da seguire non è visto da tutti né unitariamente né univocamente. Il collega Milia, poco fa, ha additato il tema dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli ed il Presidente ha ricordato che la nostra Commissione sta per dare un parere proprio sull'istituzione di un fondo di solidarietà che il deputato Foderaro ha indi-

cato come una via da seguire per risolvere questo problema. Ricordo che, al riguardo, vi è anche una proposta presentata dai deputati Orlandi ed altri. Mi permetto di rivolgere un invito a tutta la Commissione perché, traendo spunto dal parere che si dovrà esprimere sulla proposta di legge di iniziativa del deputato Foderaro, venga dato, da parte nostra, il massimo apporto perché il provvedimento possa essere approvato al più presto possibile.

PRESIDENTE. Preciso che oggi non è stata iscritta all'ordine del giorno per il parere la proposta di legge Foderaro perché si attende che pervenga anche la proposta di legge di iniziativa del deputato Orlandi che tratta lo stesso argomento.

BREGANZE. Un altro voto che esprimo è quello di potenziare l'educazione stradale; e si dovrebbe fare ogni sforzo in tal senso, anche da parte del Ministero della pubblica istruzione, per evidenziare questo senso di responsabilità soprattutto fra i ragazzi: senso di responsabilità che sembra svanito quando si passa alla realtà della circolazione stradale.

Sull'argomento delle pene si sono avuti molti interventi e sono state prospettate varie proposte; ma ho la sensazione che prevedere un isolato aumento delle pene solo per i reati da circolazione stradale non sia del tutto esatto: perché, se da un lato ciò può corrispondere all'esigenza di sottolineare la gravità del fenomeno, dall'altro si rischia di contraddire ad una valutazione generale di tutti i reati colposi che è bene tener sempre presente.

Altri prospettano la possibilità di studiare una variante generale delle pene per tutti i reati colposi. Tuttavia questa soluzione, che pure ha il grande pregio di contenere l'argomento in un quadro sistematico, è difficilmente realizzabile in occasione di un provvedimento di specie come quello che stiamo discutendo, in quanto esige una valutazione generale del problema penale. Si potrebbe, poi, osservare che anche lo stesso aumento generale delle pene per i reati colposi potrebbe non rispondere dal punto di vista del collegamento sistematico di tutte le norme del codice penale.

Il nostro Presidente ha tratto spunto dalla discussione per un richiamo ai reati colposi nel settore sportivo: tema che penso debba anch'esso venir esaminato. È noto che recentemente la stampa, in occasione di episodi di *doping* e di incidenti collegati allo sport (a me odiosissimo) del pugilato, ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica su questo problema. Penso, perciò, che, se la materia ci darà lo spunto per uno studio ulteriore e più approfondito di questi argomenti, sarà cosa molto utile.

Altri hanno prospettato l'eventualità che per i reati colposi la pena detentiva diventi obbligatoria e sia obbligatorio applicarla congiuntamente a quella pecuniaria. Mi sentirei piuttosto incerto ad accedere a questa proposta. Si potrebbe, comunque, considerare questa soluzione per taluni casi particolari, come sottolineava il collega Milia: poiché – in realtà – ci sono infrazioni molto gravi, come quelle del sorpasso in curva e del cattivo uso dei fari abbaglianti. Per queste due ipotesi e per qualche altra di particolare gravità si potrebbe prevedere la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.

Ma il prevedere, come norma generale, che le lesioni, sia pure gravi o gravissime, se collegate ad incidenti stradali, comportino una pena detentiva, mi parrebbe esagerato.

Altri, ancora, hanno proposto di escludere l'applicabilità della sospensione condizionale della pena per i reati derivanti dalla circolazione. Ma questa soluzione mi sembra assolutamente inopportuna e, in certi casi, iniqua. Prospetto nel contempo che, forse, non sarebbe male, per altro senso, variare quella parte dell'articolo 62 del codice penale in tema di attenuanti che oggi prevede soltanto la possibilità di una riduzione della pena per il fatto del comportamento doloso della parte lesa.

Tutte queste proposte dimostrano come sia difficile prevedere situazioni generali rapportate a casi particolari. A mio sommesso avviso, se dovessi proporre una soluzione, quella preferibile sarebbe di introdurre nuove o più pesanti sanzioni amministrative che colpiscano maggiormente l'attenzione degli automobilisti. Si potrebbero, per esempio, estendere i casi in cui sono previsti la sospensione o il ritiro della patente.

C'è anche un altro argomento che mi fa riflettere: oggi stiamo studiando, in sede deliberante, un provvedimento di legge che prevede delle modifiche al codice penale; ma, se dovessimo affrontare il tema delle sanzioni amministrative, rischieremmo di invadere la competenza di Commissioni diverse dalla nostra. Perciò, vorrei formulare una proposta che non vuole essere insabbiatrice o diluitrice nel tempo di questo provvedimento che stiamo discutendo: si nomini un comitato ristretto che, traendo lo spunto da tutte le osservazioni espresse in questo dibattito, ci additi, in un tempo prefissato, una soluzione concreta che serva a dare un positivo rimedio a questa

grave situazione che il collega Berlinguer Mario ma bene sottolineato.

PRESIDENTE. Desidero fare una sola osservazione sulla questione dei provvedimenti amministrativi, suggeriti dal collega Breganze, ricordando che il codice della strada è piuttosto rigido in materia. Forse non è applicato con uguale rigidità, ma il codice prevede che, in caso di condanna, l'autorità giudiziaria disponga con la sentenza, la sospensione della patente da due mesi a tre anni e, in casi più gravi, la revoca, provvedimento questo che non può essere preso se non dalla magistratura. La materia, però, non rientra nella proposta Berlinguer Mario, che tratta solo dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose. Per innovare nel campo amministrativo bisognerebbe entrare nel merito del codice della strada.

BERLINGUER MARIO. Come il Presidente ha già informato la Commissione, i più esperti interpreti del regolamento della Camera sono stati concordi nel ritenere che la nostra Commissione può, senza violazioni del regolamento, estendere, per connessione, la proposta di legge da me presentata anche ad altre forme di omicidio colposo o di lesioni colpose, ma oltre questi limiti non è possibile andare per cui, oggi, non si può modificare l'articolo 43 del codice penale, ove è stabilito che incorre in reato colposo colui che opera con imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti.

Vorrei dirvi una cosa di carattere personale: comprendo le preoccupazioni del collega Milia, al quale questa estensione, pur valida nel quadro del nostro regolamento, sembra già costituire un qualche pericolo. Non tengo affatto alla mia proposta di legge, cioè al mio nome, ma intendo – e voi tutti l'avete capito condividendo il motivo ispiratore di questo provvedimento – riparare, nei limiti del possibile ed attraverso lo strumento che mi sembra il più adeguato – poiché gli altri non hanno ottenuto alcun effetto –, a questa forma di sterminio che va sempre più dilagando, particolarmente in Italia. Penso, però, che anche una eventuale estensione, pur valida, della mia proposta di legge, possa costituire un pericolo rispetto all'*iter* di questo provvedimento. Né possiamo con questa legge modificare il codice della strada, ciò è evidente! E non possiamo, come ha detto il sottosegretario, estenderla a diverse fattispecie, specialmente quando comportino la riforma di altri articoli del codice penale. Ho già parlato dell'articolo 43 del codice penale ma inserirvi, come emendamento, la previsione dell'evento, esce dall'ambito dei nostri poteri. Peggio ancora, tener conto del risarcimento del danno; escludere l'applicazione della sospensione condizionale; stabilire nuove attenuanti: tutto questo non può essere fatto in questa sede! Così, pure, tante altre fattispecie che sono state adombrate, come quella del reato commesso in occasione di gare sportive, ed altre cose ancora che sono state dette, non solo escono dall'ambito, torno a ripetere, dei poteri a noi riconosciuti dal regolamento, ma creano delle premesse per cui la mia proposta di legge, che voi avete approvato nella sua ispirazione, non arriverebbe mai alla sua votazione finale.

E questo lo dico perché se si dovesse arrivare a tante specie e sottospecie, dovremmo essere d'accordo tutti su ogni singolo punto e dovremmo anche contare, cosa molto difficile, su di un conforme voto del Senato. Questa è la prospettiva che mi permetto di segnalare, e ricordo anche che questa proposta di legge è stata già presentata nella precedente legislatura ma non ha potuto essere esaminata. Non vorrei che, malgrado ogni miglior volere, anche in questa legislatura non si arrivasse al voto finale.

Desidero dire due parole anche per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli. Mi par di aver già detto, e certamente scritto nella relazione che accompagna la mia proposta, che l'entrata in vigore di una legge sull'assicurazione obbligatoria, pur giusta, determinerebbe un numero maggiore di reati colposi e, specialmente, una maggiore clemenza da parte della magistratura che è solita orientarsi, nella erogazione della pena, a seconda o meno che ci sia stato il risarcimento dei danni.

SFORZA. Ma, allora, si arriva ai confini del dolo! Mi sembra assurdo pensare che gli automobilisti, solo perché sanno che il danno con l'assicurazione obbligatoria sarà sempre risarcito, si mettano a guidare con minore prudenza!

PRESIDENTE. C'è una teoria che sostiene che quando vi è una maggior tranquillità, vi è anche una maggiore predisposizione al danno...

BERLINGUER MARIO. D'altra parte, permettetemi di osservare che, a quanto è stato detto durante questa discussione, si dovrebbe subordinare la mia proposta di legge all'ipotesi, che ancora non si è realizzata, di una nuova legge per l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. Io credo che dovremmo,

come si era stabilito, chiudere oggi la discussione generale, per evitare motivi di ritardo e di perplessità. Si è parlato di deferire l'esame di tutta questa materia ad un comitato ristretto. Sono d'accordo. La discussione in Commissione potrà essere ripresa quando il comitato ristretto avrà definite le proprie conclusioni. Insomma, vediamo di procedere con una certa celerità e di non ripetere sempre le cose già dette, in modo da condurre in porto questa proposta di legge. Ricevo una infinità di lettere, in tal senso; la stampa è concorde nell'apprezzare questa iniziativa: cerchiamo di appagare questa esigenza!

PRESIDENTE. Prendo lo spunto dalle osservazioni fatte dal collega Breganze e da quanto ha detto il deputato Berlinguer Mario e dico: si sia certi che se è necessario procedere con prudenza e cautela, data la serietà della materia che stiamo trattando e la disparità di vedute, che potrebbero poi avvicinarsi e trovare dei punti di incontro, noi procederemo con prudenza e cautela. Interpretando il pensiero della Commissione, affermo che nessuno ha intenzione di insabbiare questa proposta di legge. Il tema è molto importante e, veramente, richiede un approfondimento attento e meditato. Sono favorevole alla costituzione di un comitato ristretto cui dovremo dare delle indicazioni qualitative e quantitative.

VALIANTE. Nella scorsa legislatura, ebbi il primo incontro con il collega Berlinguer Mario in occasione della discussione dei progetti di legge in occasione della legge sull'amnistia del 1959. Quando il collega Berlinguer Mario presentò un emendamento – che ebbe fortuna in Aula, malgrado fosse stato respinto in Commissione – secondo cui doveva essere concessa l'amnistia per tutti i reati di stampa, io, allora matricola ed inesperto, mi permisi osservare – e la Commissione mi fece l'onore di tener conto delle mie considerazioni – che era molto strano il prevedere in una disposizione di legge i reati commessi con il mezzo della stampa, specialmente in una legge come quella dell'amnistia e sottolineai, in quella circostanza, che se c'era un problema di sistematica, c'era anche un problema di equità. In sostanza, dal punto di vista della sistematica fu sottolineato che i cosiddetti reati di mezzo non sono considerati nella dottrina come una categoria rilevante, in quanto rispondono tutto al più ad esigenze di ordine sociologico, e che, dal punto di vista dell'equità, l'accettazione di una proposta del genere avrebbe comportato delle iniquità, come ad esempio per il reato di vilipendio al Presidente della Repubblica. Infatti, il vilipendio commesso da un modestissimo oratore davanti a cento persone, e solamente perché punibile con la pena fino a un massimo di cinque anni di reclusione, non sarebbe stato amnistiabile. Un reato di vilipendio commesso, invece, a mezzo della stampa, magari a mezzo di un giornale che arriva a diecine o centinaia di migliaia di persone sarebbe stato amnistiabile, unicamente perché commesso a mezzo della stampa. Ragioni di opportunità, in quella circostanza, oltre che di omaggio, che dichiaratamente si volle fare alla stampa, consentirono l'approvazione, in Aula, dell'emendamento proposto dal collega Berlinguer Mario.

Ho voluto ricordare questo precedente perché, oggi, la sua proposta di legge, mi pare, ci metta di fronte ad un altro caso del genere: il reato da circolazione stradale. Ricordo, soltanto per sottolineare e per confermare la grandissima stima che ho per il collega Berlinguer Mario che, nella scorsa legislatura, quando mi fu affidata la relazione sulla sua proposta di legge, ebbi ad esprimergli alcune perplessità. Oggi, con maggiore libertà esprimo le mie gravi preoccupazioni.

Non mi dissimulo l'importanza del richiamo che, attraverso la sua proposta di legge, il collega Berlinguer Mario fa dei problemi della circolazione stradale. Si tratta di un importantissimo richiamo al legislatore ma vorrei dire, più ancora, al giudice ed agli stessi cittadini che usano gli strumenti della circolazione stradale. E l'importanza di questo richiamo è stato largamente sottolineato dalla Commissione nella discussione che si è svolta nel corso delle precedenti sedute in sede referente. Però, non mi dissimulo le preoccupazioni che faremo sorgere nella dottrina, nella giurisprudenza, nell'opinione pubblica e, quando parlo di opinione pubblica, mi riferisco alle classi produttive, ai cittadini, all'economia in genere.

Con l'approvazione di una proposta di legge che aumenti le pene per i reati colposi determinati da incidenti stradali andiamo, in modo evidentissimo, contro ragioni e criteri di sistematica giuridica. Il fatto d'introdurre una nuova classificazione di reati – quello da circolazione stradale – ci fa imboccare una via che non si sa dove possa andare a finire: potremmo, per questa via, creare altre classificazioni: per esempio, reati da pistola, reati da bastoni, ecc. Peraltro, lo strumento dell'aggravamento delle pene può

essere utile ai fini di evitare determinati allarmi sociali in specifiche e limitate circostanze, ma non quando si tratta d'un fenomeno così vasto come quello della circolazione.

Non dimentichiamo, poi, che sul concetto di colpa non c'è concordanza né in dottrina né in giurisprudenza e, da parte della dottrina, si insiste su un approfondimento del concetto di colpa in sede di riforma del codice penale. Premettendo un'espressione usata dal deputato Giovanni Leone: « Sono un modesto artigiano del diritto », come egli qualifica tutti quelli che lo applicano, magistrati ed avvocati, vorrei osservare che la scuola tecnico-giuridica, che ha dato la sua impostazione al codice penale, è grandemente manchevole in materia di colpa.

Tale scuola, insistendo sull'elemento della volontarietà, ha « raffazzonato » – scusate il termine – un certo concetto di volontarietà per i reati colposi, ma devo dire che sembra più convincente il pensiero della scuola positivista.

Mi sono richiamato a questi ricordi per sottolineare come il concetto di colpa non sia assolutamente chiaro e come questa situazione si rifletta, specialmente, sull'eziologia del delitto colposo. Da ciò molti atteggiamenti strani della magistratura nei confronti dei reati colposi. Molti insistono nel considerarli come contravvenzione; altri sottolineano la pericolosità dell'agente e vogliono applicare soltanto misure di sicurezza, non pene detentive o pecuniarie.

Comunque, oggi, in materia di circolazione stradale vi è incertezza di opinioni perché il concetto di colpa si rivela insufficiente. Dal diritto romano possiamo mutuare l'obbligo d'una particolare diligenza nel vigilare, per esempio, che un vaso da fiori non cada dalla finestra provocando lesioni a qualche passante, ma in materia di circolazione stradale non è esposto soltanto il passante, bensì anche il guidatore e, perfino, i suoi familiari quando viaggiano con lui. Quindi, la diligenza deve, in questo caso, essere usata non solo nei confronti del terzo (passante), ma anche nei confronti propri (guidatore) e dei familiari.

Pensate un po' come potrebbe applicarsi il vecchio concetto romanistico all'odierna circolazione stradale: per esempio, io guido la macchina con particolare diligenza e, in conseguenza d'una manovra altrui, sono spinto su una macchia d'olio...

PRESIDENTE. Articolo 45 del codice penale: caso fortuito o forza maggiore!

VALIANTE. La verità è che chi guida non sempre è in condizioni di rendersi conto delle difficoltà cui va incontro. Conosciamo quale sia a Roma la circolazione in via del Tritone dalle 11 alle 13. Perciò si è portati dal fenomeno stesso (che è di civiltà, di progresso) ad azioni non volute, magari per scansare chi ci sorpassa o ci attraversa la strada.

Proprio il fenomeno della circolazione stradale sottolinea l'insufficienza del tradizionale concetto di colpa. E non parliamo, poi, della colpa in materia civile! Se investo un povero disgraziato che, proprio quel giorno ha trovato lavoro per la prima volta, lo pago come un povero disoccupato qualsiasi; se, invece, investo Sofia Loren o qualche altro grosso personaggio di tal genere con reddito di molti milioni al giorno, neppure l'assicurazione obbligatoria mi può aiutare, a meno che quelle persone, che devono difendere la loro bellezza e perfino le loro gambe, non siano assicurate in proprio contro gli incidenti.

BERLINGUER MARIO. Bisogna aspettare che risorga Enrico Ferri per fare accettare la sua dottrina!

VALIANTE. Quando Ferri fu legislatore, nobilmente dimenticò la propria dottrina. Dico « nobilmente » perché chi fa le leggi per un intero popolo non può insistere sui propri punti di vista. Ma non è vero che soltanto Ferri ebbe idee che si discostarono da quelle della scuola tecnico-giuridica, giacché anche al di fuori della scuola positivista ci sono studi in tal senso. Posso ricordare quelli dell'ex presidente della Cassazione, Eula. Quindi, non è necessario essere positivisti per condurre ricerche sul concetto di colpa.

Ad ogni modo, perché dico queste cose? Perché vorrei che fosse chiaro a tutti noi che stiamo coinvolgendo nella nostra discussione dei problemi assai più grossi della circolazione stradale, che pure è, già di per se stessa, un grosso problema ed un grosso fenomeno. A parte queste considerazioni e preoccupazioni di fondo, facciamo veramente opera saggia considerando, secondo la proposta del collega Berlinguer Mario, il fatto della circolazione stradale come un'aggravante del reato? Mi riferisco ad una ipotesi, quella dell'articolo 69 del codice penale che disciplina il concorso delle circostanze aggravanti e attenuanti.

Potremo trovarci di fronte – e ci troveremo una infinità di volte – di fronte al concorso di una circostanza aggravante, come quella del reato da circolazione stradale, con una qualsiasi attenuante e, siccome non entriamo nella disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 69, secondo cui le regole del concorso non si applicano alle circostanze

inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa, o determini la misura della pena in maniera indipendente da quella ordinaria del reato, costringeremo, ogni volta, il giudice a fare un giudizio di equivalenza ed a dichiarare la equivalenza ogni volta che ci sia un risarcimento del danno o la presenza di una qualsiasi circostanza attenuante.

Come vedete, basterebbe questa preoccupazione, non dico per negare pregio alla proposta del collega Berlinguer Mario, ma per rimanere molto esitanti di fronte ad essa. Siccome si è sottolineato così largamente l'importanza che questa proposta di legge dovrebbe avere ai fini di una migliore regolamentazione della circolazione stradale, mi permetto di ricordare l'esperienza che abbiamo fatto subito dopo l'emanazione del nuovo codice della strada. Si disse, da parte degli esperti della strada, dei lavori pubblici e della nostra Commissione, che l'aggravamento delle pene avrebbe dovuto determinare una maggiore disciplina. Tutti ricordiamo quanto fu fatto da parte del Ministero dei lavori pubblici per propagandare le nuove norme, per istruire gli utenti della strada. Ma la verità è che i delitti della circolazione stradale sono continuati ad aumentare. Del resto, la pena non ha mai una funzione repressiva ma una funzione pedagogica. Però, nel campo dei delitti colposi credo che la funzione pedagogica della pena non abbia la possibilità di manifestarsi concretamente.

Allora, mentre con quanto esposto ho inteso esprimere il mio avviso contrario alla proposta Berlinguer Mario, non posso, però, non rilevare l'importanza di altri temi affacciati nella discussione, inizialmente da parte del Presidente, quindi da parte di altri colleghi. Una modificazione del codice penale, limitatamente ai soli reati da circolazione stradale, non ritengo ammissibile. Diversa sarebbe una revisione generale del reato colposo previsto dal codice penale. Non è vero che l'opinione pubblica non sia sensibile ad un aggravamento o ad una necessità di aggravamento delle pene per omicidio colposo. Perché oggi, veramente, si fa scempio della vita umana con estrema leggerezza. Io, non per ragioni di categoria, ma per l'esperienza fatta come magistrato, non sono incline a prendermela con il giudice che stabilisce pene troppo basse, perché qui, oltre che magistrati, siamo quasi tutti avvocati, e domando se gli avvocati apprezzerebbero veramente gli aggravamenti di pena, specialmente nel minimo, che i giudici dovessero applicare, soprattutto quando fossero investiti dell'onere della difesa!

L'opinione pubblica aspetta uno strumento repressivo che punisca in maniera più grave coloro che insidiano con tanta facilità la vita umana, ma non solo in relazione agli incidenti della circolazione stradale, quanto anche con riferimento a tutti i delitti colposi. Per tanto, sarei favorevole a considerare con attenzione la proposta, avanzata da più parti, di una revisione generale delle pene per il delitto colposo. Per esempio, in relazione alla proposta che avanzò a suo tempo il Presidente – anche se auspica che possa essere lasciato alla magistratura un maggior margine tra il minimo astratto della pena ed un massimo sancito dal codice – per sottolineare la portata della modificazione vedrei, per esempio, volentieri l'aumento da sei mesi ad un anno del minimo della reclusione per l'omicidio colposo lasciando intatto il massimo. Mentre per le lesioni personali colpose vedrei più volentieri – mi pare sia stata questa la proposta del relatore – l'eliminazione dell'alternativa tra pena detentiva e pena pecuniaria per le lesioni gravi e gravissime. Questo, naturalmente, come provvedimento che non esito a chiamare provvisorio, in attesa che il codice penale dia una sistemazione più certa – non dico più scientifica – al concetto di colpa. In questa attesa, e proprio perché non posso nascondermi la gravità e l'importanza di un intervento a favore della vita e dell'integrità fisica così minacciata dai delitti colposi in genere, sono favorevole ad una iniziale e provvisoria sistemazione dei termini che ho enunciati.

GUIDI. Credo, in primo luogo, che dobbiamo tenere presente, anche per una migliore valutazione della proposta di legge Berlinguer Mario ed anche della proposta del Governo, quale sia il punto di partenza di questa esigenza. È innegabile – e questa non è una critica globale ai magistrati – che noi partiamo da una constatazione e, cioè, che esiste un divario fra la valutazione fatta dal giudice e l'entità, direi sociale, del reato; mi riferisco alla gravità intrinseca di certi reati cui non corrisponde una sanzione adeguata. Credo che, riflettendo soltanto su questa premessa, si debba pervenire ad una prima conclusione e cioè che, in definitiva, il punto che noi tocchiamo è un punto centrale, essenziale, in quanto riconosciamo che la causa di questo fenomeno è da imputare alla necessità di profonde modificazioni che attengono ad una serie di aspetti dell'amministrazione della giustizia. Se noi teniamo presente questa con-

siderazione, dobbiamo riconoscere i limiti intrinseci, direi fatali, della stessa proposta di legge del collega Berlinguer Mario, che si propone semplicemente di raccogliere una esigenza largamente sentita, non avendo però i mezzi, gli strumenti, per conseguire il risultato cui tende. Non è certo imputabile ad alcuno di coloro che prospettano soluzioni di tipo transitorio il fatto che, poi, si arrivi a simili risultati. Credo, però, che sia comune il giudizio circa la inefficacia di certi strumenti.

Noi siamo profondamente convinti, proprio perché avvertiamo la gravità del fenomeno, che non potremo dire alla pubblica opinione che, varando una legge come questa che stiamo discutendo, il problema sia risolto. Credo che commetteremmo un grave errore, perché, poi, i fatti dimostrerebbero che questa legge non attingerebbe gli obiettivi prefissati. Ecco, perché, dobbiamo avvertire questo primo limite ed anche il carattere qualitativamente diverso della proposta del Governo. Più che un'alternativa, il rappresentante del Governo ha avanzato la proposta di anticipare una riforma del codice penale, e sottolineo questo punto perché se non avremo la esatta visione che il binario proposto dal Governo è diverso, sopravviveranno nella discussione elementi di una impostazione totalmente diversa che ci porterebbero fuori argomento. Cioè, noi imbocchiamo un'altra strada, quella di rivedere la portata delle pene (qui è il vero limite della stessa proposta) in materia colposa. Certo, il collega Valiante ha fatto delle considerazioni assai giuste dalle quali, se si è conseguenti, si potrebbero ricavare delle conclusioni molto più interessanti. Dice il collega Valiante: badate, noi discutiamo di reati colposi, cioè di una materia estremamente complessa faticosamente definita dalla dottrina in modo non sempre concorde. Lo stesso codice, in definitiva, affastella in uno stesso concetto la negligenza, l'imperizia, l'inosservanza di leggi; vale a dire che l'arco concettuale del reato colposo non è ancora perfetto, e, proprio per questo, è aperto all'intervento del legislatore. Noi avvertiamo quanto sterminato sia il campo e come sia difficile ridurlo ad una unità concettuale. Analogamente siamo d'accordo sul concetto – bene prospettato dal collega Valiante – che sia difficile far elevare di un gradino la pena per tutti i reati colposi. L'onorevole sottosegretario ha perfettamente ragione quando svolge la sua critica sulla proposta di legge del collega Berlinguer Mario ma, mi si consenta dire, che questo è il vero limite della proposta del Governo: anche quando si suggerisce di aumentare indiscriminatamente la pena per tutti i reati colposi, si cade in una situazione analoga.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La proposta del deputato Berlinguer Mario è sempre una proposta che nasce nel sistema vigente. Noi non possiamo far altro che prevedere una modifica per tutti i casi contemplati nel codice penale, altrimenti prevederemo una aggravante non agganciata alla colpa, bensì una aggravante oggettiva. Si potrebbe anche pensare ad una modifica della funzione del pubblico ministero e, quindi, del codice di procedura penale. Noi siamo, oggi, nella situazione in cui il Ministro di grazia e giustizia dovrebbe interpretare questa aspirazione comune per un aggravamento delle pene per i reati da circolazione ma, certamente, il ministro non può diramare una circolare a tutti i pubblici ministeri e dire: appellate tutte le sentenze in cui ci sia un omicidio colposo da circolazione stradale. Il pubblico ministero, oggi è, e non è, parte nel processo. Quindi, ci vuole una modifica del codice di procedura penale che faccia del pubblico ministero veramente una parte per dar vita ad una politica che, oggi, essendo impedita in questo settore, comporta il ricorso al disegno di legge. La verità è che non solo bisogna riformare il codice penale e quello di procedura penale, ma anche l'ordinamento giudiziario, e mi rendo perfettamente conto di questo problema. Quindi, in questa situazione: o si formula una elencazione completa dei vari reati da incidenti stradali che possa consentire un tipo di graduazione della colpa, che allo stato attuale per me è unitaria, oppure dire: il bene della vita, il bene dell'integrità fisica noi, oggi, – in considerazione di questa minaccia maggiore che l'aumento delle automobili provoca – è un bene che vogliamo tutelare di più, e, allora, eleviamo il limite della pena, in generale.

GUIDI. Lei stesso con questa proposta, dapprima, tenta di superare il sistema ma, poi, ne resta prigioniero. Debbo rilevare che se anche la sua proposta fosse estesa a tutta la materia colposa si creerebbe una situazione che non può essere accettata dal punto di vista della coscienza generale, perché affastellerebbe concetti diversi di colpa e non si risolverebbe il problema integralmente.

In ogni modo avvertiamo come, anche attraverso la proposta del Governo, si solleciti una riforma più ampia di questa materia. Fra i motivi della nostra insoddisfazione c'è, in definitiva, la questione dell'articolo 41 del

codice penale sul concorso di cause, e riteniamo che la portata di questa norma sia assai influente sul nostro problema. Quindi, nell'affrontare una serie di soluzioni, fra cui quella del Governo che ha, certo, un più ampio respiro, avvertiamo però che certi aspetti, se non saranno discussi e risolti preventivamente, potranno determinare degli squilibri soprattutto nella pratica attuazione delle nuove norme.

Se siamo consapevoli dell'esigenza di approfondire il problema in modo radicale, dobbiamo dibattere gli aspetti generali affrontando anche dei temi che vanno al di là della tesi governativa e che toccano altri istituti, oltre all'aumento delle pene.

Bisogna, quindi, considerare l'opportunità non solamente di una riflessione, ma anche di una iniziativa governativa, in quanto, se si vuol dare una risposta completa al problema, bisogna esaminare, come ho detto, tutta una gamma di questioni oltre a quella dell'aumento delle pene, Appunto, da tale impostazione nascono le nostre critiche alla proposta di legge. Il collega Spagnoli ha esaminato in modo particolare la portata dell'articolo 163 del codice penale, e lo ha fatto in modo problematico, perché, in definitiva, toccare l'istituto della condizionale significa muoversi in direzione opposta a quella che seguono coloro che vogliono la riforma del codice.

Bisogna, quindi, nel nostro lavoro toccare altri aspetti ed istituti del complesso problema quali si presentano in certi gravi casi. Vi è, quindi, una serie di limiti nella proposta di legge in esame, e non si può trovare una soluzione al problema dei reati derivanti dalla circolazione stradale senza una riforma del codice penale.

Concludendo, colgo l'occasione della proposta governativa per invitare la commissione a considerare il problema in modo specifico, escludendo una valutazione generale dei reati colposi. Il comitato ristretto può approfondire l'esame della materia, ma noi chiediamo anche una precisa iniziativa legislativa in materia in modo da svolgere un lavoro serio e con precisi punti di riferimento per la discussione. Sollecito, pertanto, il Governo a completare la sua proposta, perché il solo aumento delle pene non significa risolvere il problema, ma semplicemente creare delle premesse per nuove soluzioni che non sempre potranno essere giuste.

Credo, comunque, che questo nostro dibattito non sia stato inutile, in quanto ci ha dato la consapevolezza di problemi dalla cui soluzione dipende anche quella del grave fenomeno che il deputato Berlinguer Mario ha avuto il merito di prospettare alla Commissione.

PENNACCHINI. Onorevole Presidente, vorrei prendere le mosse, di questo mio intervento, dalle conclusioni cui sono pervenuti i colleghi che mi hanno preceduto.

Sulla necessità, o meno, di procedere alla nomina d'un comitato ristretto per lo studio di questa materia, dichiaro subito di essere favorevole discostandomi, però, leggermente dall'impostazione prospettata dal nostro Presidente. Non vedo, infatti, l'opportunità d'un comitato che studi e proponga soluzioni entro i confini della discussione già svolta ma, penso, piuttosto, che il comitato debba affrontare un ampio ed approfondito studio della materia in modo da riproporla al nostro esame dopo che saranno stati vagliati tutti i punti di vista ed i pareri, sia quelli già espressi in Commissione. sia quelli che potranno emergere in sede di comitato stesso.

Si tratta d'un argomento vasto ed importante, che merita la più ampia valutazione, da un lato, per l'approfondimento della materia e, dall'altro, per la necessaria sollecitudine con cui si deve prendere una decisione.

Possiamo, intanto, indicare al comitato un criterio di massima: quello su cui molti colleghi sono intervenuti e su cui il rappresentante del Governo si è soffermato per ben tre volte: valutare se si debba procedere ad un aggravamento delle pene solo per i reati colposi determinati da incidenti stradali oppure se, in considerazione della necessità di tutelare più vigorosamente una cosa sacra, quale è la persona e la vita umana, si debba procedere ad un aggravamento generale delle pene per tutti i reati colposi. Questa è la prima decisione che dobbiamo prendere in modo da dare un indirizzo al comitato ristretto; altrimenti si rischierebbe di fare un lavoro a vuoto.

Molti colleghi hanno già espresso il loro parere in proposito. Il deputato Milia è contrario ad un aumento generale delle pene per i reati colposi, però concorda sull'aumento specifico delle pene come è prospettato dal deputato Berlinguer Mario nella sua proposta di legge. Cioè non si tratta d'un aumento generale delle pene previste per i reati colposi ma di modificare, in aumento, le pene oggi previste per l'omicidio e le lesioni colpose da circolazione stradale. Si tratta, quindi, di prevedere in nuove forme la pena per i reati di tale natura.

Molti hanno espresso il parere, come i deputati Valiante, Guidi, ed io stesso (premet-

tendo che, se l'onorevole Giovanni Leone ed il collega Valiante sono « artigiani » del diritto, io sono addirittura un « apprendista ») che il nobile scopo cui s'ispira la proposta di legge non si raggiungerà con il solo inasprimento delle pene, ed oggi, dopo più matura riflessione, ne sono ancor più convinto.

Vorrei fare un esempio un po' estremista: in alcuni sistemi giuridici l'introduzione della pena di morte, per determinati reati, non ha, affatto, apportata la diminuzione di quei reati, anzi si è avuto un aumento. Pertanto mi pare che si debba dare maggior peso alla vera prevenzione del pericolo più che alla repressione del conseguente reato; se si vuole andare incontro all'allarme che presso l'opinione pubblica ha creato l'aumento pauroso degli incidenti stradali si debbono studiare le proposte che alcuni colleghi ed io abbiamo condensato nel nostro ordine del giorno perché, se veramente si vuole raggiungere lo scopo di una riduzione concreta di questi incidenti, si deve battere anche altre strade, diverse da quella dell'inasprimento delle pene.

Il deputato Milia ha previsto l'aggravante per la previsione del reato colposo; io potrei invitare i colleghi ad esaminare il caso della effettiva responsabilità primaria del soggetto, aggiungendo all'articolo unico proposto dal deputato Berlinguer Mario la dizione: « con infrazione delle norme della circolazione », il che comprenderebbe tutti i casi esaminati come il sorpasso, i fari abbaglianti, la nebbia, ecc.; ma non mi pare che si possa andare oltre a questi limiti. Esistono, è vero, numerosi casi di responsabilità, ma ne esistono anche altrettanto numerosi di poca o nessuna responsabilità degli autisti, come il caso della macchia d'olio, il caso degli uomini che passeggiano in mezzo alla strada di notte, dei bambini che sfuggono improvvisamente dalla mano della madre ed attraversano la strada. Ma tutto questo sarà opportuno esaminarlo e stabilirlo meglio nel comitato ristretto.

Vorrei, ancora, fare due osservazioni. La prima è se non convenga esaminare il caso di responsabilità nella circolazione ferroviaria; la seconda è la questione dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli. A me sembra che questo sia un altro settore di estrema importanza. Non so se possiamo entrare nel merito della proposta di legge che stiamo discutendo senza prevedere qualche cosa anche in questo settore. Auspicherei che da parte di qualche collega fosse presentato un ordine del giorno su questo argomento, tenendo presente che il primo a non dare il buon esempio è lo Stato, in quanto gli automezzi delle forze armate non sono assicurati contro la responsabilità civile e quando succede qualche incidente il risarcimento del danno ha luogo se ed in quanto il conducente, che spesso è un povero soldato, un contadino senza alcuna risorsa e senza alcuna possibilità economica, può effettuarlo. Comunque, la verità è che gli automezzi delle forze armate non sono assicurati. Quindi, pregherei che si invitasse lo Stato a fare per primo il proprio dovere al riguardo.

Il collega Guidi ha espresso il desiderio che la proposta di legge in esame venisse completata, da parte del Governo, con una iniziativa legislativa più ampia e generale. Fin dal principio sono stato favorevole, senza condizioni, alla proposta di legge del collega Berlinguer Mario, sia pure con quelle modifiche che ognuno di noi può suggerire. Qualora si dovesse arrivare ad una più ampia modifica delle norme esistenti porrei, veramente, la domanda se non convenga aspettare la modifica del codice penale.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al collega Galdo, desidero fare qualche osservazione sull'intervento del collega Pennacchini. Vorrei sottolineare, in particolare, che una eventuale estensione delle norme che stiamo discutendo a tutti gli omicidi colposi, è stata ritenuta possibile dalla valutazione che è stata fatta di questa proposta di legge ad un livello ancora più interessante di quello della nostra Commissione. Inoltre, se ci mettiamo sul terreno della discussione teorica circa il concetto della colpa ed i suoi limiti, forse vi arriveremo anche più tardi della stessa riforma del codice penale e, in merito, volevo osservare al collega Pennacchini che nel mio entusiasmo vorrei arrivarci al più presto, però ritengo che passeranno cinque o sei anni prima di vederla realizzata.

Un'altra osservazione è stata più volte fatta in Commissione: l'inasprimento della pena non comporta una prevenzione del reato, quindi non è efficace. Pur condividendo questa opinione, non vorrei esasperarla perché se è vero che la pena di morte in alcuni paesi non ha portato una riduzione dei delitti nel loro numero globale, è pur anche vero che, nel frattempo, c'è stato un aumento della popolazione e, quindi, un aumento della criminalità anche in quei paesi dove la pena di morte è stata istituita. Questi aumenti di criminalità non sono legati al maggior o minor peso delle pene, ma alla evoluzione stessa della società. Analogamente, per quanto riguarda la circolazione stradale, si dice che il nuovo codice della strada non avrebbe esercitato

una funzione di per se stessa repressiva e preventiva, ma occorre considerare che dal 1959, quando il codice della strada venne promulgato, ad oggi, vi è stato un notevole incremento della circolazione stradale, il che, di per se stesso, determina un aumento dei pericoli.

Per quanto riguarda l'osservazione del deputato Pennacchini, relativa agli automezzi dello Stato che non sono assicurati contro la responsabilità civile debbo far rilevare che quelli del Corpo forestale e della polizia stradale sono assicurati; quanto a quelli militari, si è detto che il costo dei risarcimenti, conseguenti ai danni che essi provocano, sarebbe sempre inferiore rispetto alla spesa che lo Stato avrebbe incontrato per gli oneri di assicurazione dei propri autoveicoli. Inoltre non è esatto che sia solo il soldato conducente a dover risarcire i danni, perché c'è la responsabilità solidale dello Stato.

GALDO. Mi pare che da tutta la discussione sia emerso un accordo unanime nel rilevare che la proposta di legge del collega Berlinguer Mario mette il dito su di un fenomeno la cui gravità, se è preoccupante oggi, lo sarà ancora, e molto di più, nel prossimo futuro. Quindi, il Parlamento ha il dovere di cercare e di trovare un mezzo adeguato per intervenire, al fine di contenere e, possibilmente, ridurre questo fenomeno così grave, di cui sono state, anche qui, ricordate le cifre veramente impressionanti. Che cosa, dunque, può fare il Parlamento? Si è proposta l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli. Non credo che questa assicurazione obbligatoria sia un mezzo per reprimere il fenomeno che ci preoccupa. L'assicurazione obbligatoria serve per attenuare i danni in quanto, oggi, ci sono dei reati colposi che restano senza risarcimento. Questo è un fatto socialmente molto grave che con l'assicurazione obbligatoria, verrebbe, indubbiamente, eliminato. Ma ritenere che l'assicurazione obbligatoria abbia l'effetto di ridurre il numero dei delitti colposi, in materia di circolazione stradale, credo che nessuno possa affermarlo. Si è, poi, detto: l'educazione stradale. Senza dubbio; se si continua sulla strada che si è intrapresa, se si aumentano i mezzi e se, come diceva il collega Breganze, si estenderà questa particolare forma di istruzione fin alla prima infanzia, si potranno avere dei risultati positivi. Però, il fenomeno è oggi di una tale gravità ed immediatezza che non possiamo attendere i risultati della educazione stradale che, proprio per la sua natura, chiede anni di tempo. A mio avviso, il collega Berlinguer Mario ha perfettamente ragione, quando ritiene che un inasprimento delle pene possa essere un mezzo efficace.

Da varie parti si è contestata l'efficacia dell'inasprimento della pena affermando che essa non ha mai avuto valore repressivo. Ha detto, mi pare, il collega Valiante, che la pena ha un effetto pedagogico ma non un effetto repressivo. In questa distinzione non vedo alcuna differenza, perché se la pena avesse un effetto pedagogico, ciò starebbe a significare, proprio che ha un effetto repressivo. Attraverso il metodo pedagogico – che, poi, non mi pare sia proprio adeguato al caso della pena – si arriva ad un reale effetto repressivo. La verità è quella che diceva lei, poco fa, signor Presidente, e cioè che, da quando si è fatto il nuovo codice della strada, che ha previsto in numero maggiore le contravvenzioni, che ha colpito alcuni fenomeni della circolazione stradale individuandoli più esattamente di quanto lo fossero nel vecchio codice stradale, si è avuto un macroscopico aumento sia in percentuale che in cifre assolute dei veicoli in circolazione ed i reati commessi non hanno avuto un incremento direttamente proporzionale, per cui dobbiamo ritenere che esso sia servito a determinare una repressione dei reati svolgendo una funzione positiva. E, allora, signor Presidente, io sono d'accordo con la proposta del collega Berlinguer Mario perché ritengo che l'inasprimento delle pene sia un mezzo molto efficace e che bisogna attuarlo. Indubbiamente è un problema che crea moltissime preoccupazioni e che va esaminato con tutta la prudenza necessaria. Però, confesso di non aver compreso quanto il collega Valiante ha detto in merito al concetto di colpa che sarebbe un concetto che nella dottrina, ed anche nella pratica della sua applicazione, non troverebbe oggi una concorde interpretazione e che, anzi, saremmo ancora molto lontani da una sua sistemazione dogmatica ed ha usato questo argomento per dire che qualsiasi proposta di aumento delle pene sarebbe da guardarsi con sospetto, in quanto si tratta di delitti colposi per i quali manca proprio questa dogmatica. E, allora, a maggior ragione, questo varrebbe, se dovessimo aumentare le pene, per tutti i delitti colposi, perché non vedo come, aumentando la pena per tutti gli omicidi e per tutte le lesioni colpose, noi elimineremmo (se esistesse) questa posizione – postaci dal collega Valiante – e cioè che trovandoci in presenza di un concetto dogmaticamente non bene individuato e fissato, noi non potremmo ricorrere all'aumento delle pene

per la circolazione stradale. Ma allora non potremmo, nemmeno, ricorrere all'aumento delle pene per tutti i reati colposi e dovremmo, quindi, fermarci. Non ritengo, onorevole Presidente, che noi dobbiamo avere queste preoccupazioni e lei lo ha detto benissimo. Dobbiamo, si, riferirci alla dogmatica, però noi siamo chiamati a legiferare, non ad interpretare le leggi. La dottrina segue l'azione del legislatore. Il legislatore, quando interviene in una materia come questa, deve rispettare la dogmatica esistente perché, altrimenti, attraverso le modificazioni del codice si creano degli squilibri: e noi dobbiamo avere solo questa preoccupazione: non creare degli squilibri nella sistematica che oggi esiste. E non credo che le nostre preoccupazioni debbano andare oltre questo limite. E, poi, non sono, davvero, d'avviso che questa dogmatica non sia precisa. Ha detto, mi pare, il collega Guidi che questo lo si ricava anche dal modo come il legislatore, nel definire la colpa, ha affastellato – mi sembra sia questo il termine – concetti diversi, quello della negligenza e della inosservanza delle leggi e dei regolamenti. La dottrina ha sistemato questi affastellamenti, attraverso i concetti della colpa propria e della colpa impropria, che sono concetti di larga applicazione. Certamente, a ciò si è arrivati, forse non con molta precisione, ma con uno sforzo notevole che ha dato i suoi risultati. Nulla nella vita è perfetto e bisogna cercare di progredire per trovare la perfezione, ma non si può affermare che oggi esiste un concetto così vago, così generico, della colpa da esser quasi assolutamente impalpabile.

Il collega Valiante ha detto anche che egli è preoccupato di inserire nel nostro sistema penale il concetto di reato di mezzo quali sarebbero i reati da circolazione. Ma, badate, c'è già un intero codice proprio per i reati da circolazione. Il codice della strada, infatti, è il codice dei reati da circolazione. Tutte le contravvenzioni previste dal codice della strada sono reati da circolazione. Si è detto che nella sistematica del codice penale non esiste il reato di mezzo; eppure molte volte il mezzo è stato, dal legislatore, posto in evidenza, non solamente in tema di circolazione stradale ma anche, per esempio, per i reati commessi attraverso la stampa: studiando, dunque, questo particolare tipo di reato colposo da circolazione non andiamo a introdurre un concetto nuovo. Pertanto se l'eccezione, sollevata dal collega Valiante contro la proposta di legge Berlinguer Mario, si basa sulla preoccupazione di introdurre, come egli ha detto, un nuovo concetto del reato di mezzo, evidentemente non ha ragione di esistere perché questo concetto c'è già. E c'è proprio per il delitto più grave come lo ha ricordato anche il rappresentante del Governo, per l'omicidio volontario per veneficio. Il mezzo « veleno » conduce all'ergastolo; quindi, è una causa aggravante. Ha detto opportunamente, l'onorevole sottosegretario, che il veleno viene preso in considerazione dal legislatore come un indice della personalità del reo e, quindi, il legislatore ha previsto – non in relazione ad un fatto obiettivo esterno, qual è il mezzo, ma in relazione al fatto che l'uso di quel mezzo denota una specifica capacità a delinquere – una particolare gravità della pena.

Onorevole Presidente, io non saprei, qui, dire meglio di quanto ha detto il deputato Berlinguer Mario per sostenere e chiarire gli scopi della sua proposta di legge. Il deputato Berlinguer Mario, molto opportunamente nella sua brevissima, ma molto densa relazione alla proposta di legge, ha proprio individuato questa correlazione del mezzo alla persona, quando ha detto (credo che abbia fotografato un fatto che tutti quanti possiamo constatare): « In quasi tutti i casi il colpevole di omicidi colposi o di lesioni colpose delinque per una stolida frenesia di esibizione, per una spavalderia brutale e per una assurda burbanza di prepotenza e di sopraffazione, con dispregio della vita umana ».

Ora, questo è il fatto socialmente grave, questo è l'aspetto che noi dobbiamo cercare di colpire, attraverso la riforma delle vigenti norme penali. Diceva, però, il sottosegretario che non gli sembrava agevole individuare i casi in cui il reato da circolazione denota le predisposizioni a delinquere dei conducenti. Mi pare che sia facile questa individuazione che può esser riscontrata tutte le volte in cui il reato colposo avviene attraverso la violazione delle norme della circolazione stradale, il che sta proprio a dimostrare la volontarietà dell'atto. Questa fattispecie non rientra in quella di cui discuteva il collega Valiante quando diceva: esco di casa, sono animato dalle migliori intenzioni e mi capita la disgrazia, sarà questo un tipo di reato stradale, per disattenzione, per negligenza. Non sarà quindi quel tipo di reato determinato dalla violazione di una norma, perché la violazione della norma è un atto volontario, cosciente, che non denota soltanto una disavventura, ma esprime una volontà specifica e, quindi, caratterizza quegli aspetti negativi della personalità del conducente che il collega Berlinguer Mario metteva in evidenza nella sua rela-

zione e che vanno secondo me, puniti con l'aggravamento della pena.

Rimangono, ancora, alcune considerazioni di cui non nascondo la gravità. È stato detto che il magistrato si troverebbe in difficoltà se noi punissimo questi casi con una aggravante, perché dovrebbe risolvere casi di concorso fra attenuante ed aggravante. Ma, secondo me, questo è un pregio della proposta del collega Berlinguer Mario, in quanto le leggi penali non possono mai negare al magistrato la possibilità dell'esame specifico, concreto, del caso a lui sottoposto. Non vedo, quindi, quale problema dovrebbe nascere dall'approvazione della proposta di legge nel campo della sua pratica applicazione proprio perché è prevista tale possibilità. La proposta Berlinguer Mario ci può lasciare, dunque, tranquilli sotto il profilo della sua applicabilità in senso giusto ed umano, come certamente la magistratura non mancherebbe di applicarla.

V'è, poi, il caso del concorso di colpa che non essendo previsto rappresenta una grave lacuna nel nostro codice. Ma questo non può fermarci, deve anzi portarci a colmare la lacuna. Il comitato di studio potrà trovare una soluzione, ma sappiamo che, comunque, nella prassi tale accennata lacuna non conduce a gravi errori perché il magistrato, nell'applicazione della pena, tiene normalmente conto del concorso di colpa.

Noi, comunque, dobbiamo essere molto prudenti ma non dobbiamo, per eccessiva preoccupazione, invadere altri campi. È vero che oltre ai casi di omicidio e lesioni derivanti da incidenti stradali ce ne sono altri, come i casi di infortunio sul lavoro, e non avremmo alcuna difficoltà, qualora ci fosse una proposta di legge in proposito, a discutere quest'altra ipotesi; ma, oggi, siamo in tema di circolazione stradale ed il fatto che ci siano da esaminare altri problemi ancora aperti in ordine ad incidenti di altro genere non credo debba impedirci l'esame del problema in discussione.

È, tuttavia, opportuno agire con molta prudenza nei confronti della sistematica del codice penale, frutto di un lungo progresso della scienza giuridica. Per tale motivo, se dovessimo accorgerci che la risoluzione del problema in esame comporta una modifica di tutta la sistematica del codice, dobbiamo aspettare che si pervenga alla sua riforma.

Credo, tuttavia, che l'aggravamento di pena prospettato nella proposta di legge Berlinguer Mario sia consentito in questo caso, dal momento che nel codice sono contemplate altre ipotesi di aggravante in relazione al mezzo usato.

Vorrei aggiungere ancora qualche parola in ordine ad una osservazione che mi ha persuaso in modo particolare: cioè che l'aggravamento in parola dovrebbe essere previsto solo nei confronti dei minimi della pena, dato che il massimo è di cinque anni di reclusione, che sono già molti ed in pratica mai comminati.

Ritengo, pertanto, che un inasprimento anche nel massimo o sarebbe inutile o potrebbe creare delle situazioni ingiuste in rapporto alle pene fissate per reati più gravi. L'ipotesi dei reati in esame, pur essendo argomento di grave preoccupazione sociale, non deve condurci a compiere delle ingiustizie.

In conseguenza di quanto ho detto, credo che il comitato ristretto non debba andare alla ricerca di soluzioni che non interessino direttamente il problema in questione, perché questo può essere risolto, a mio avviso, senza modificare la sistematica del codice penale. Infatti, mi sembra che non siano da accogliere le osservazioni, qui avanzate, secondo cui il problema in discussione non sarebbe risolvibile in quanto una sua soluzione creerebbe delle situazioni contrarie a tutta la sistematica del nostro codice penale.

Per concludere, quindi, ritengo opportuno che il comitato ristretto studi soltanto delle soluzioni atte a risolvere la questione specifica dei reati derivanti da violazione di norme sulla circolazione stradale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quindi, secondo lei, ci si dovrebbe limitare ai reati derivanti da infrazione alle norme sulla circolazione stradale e non è d'accordo su uno studio più generale da affidare al comitato?

GALDO. No, signor sottosegretario, e l'ho già precisato all'inizio. Ho presentato anche un emendamento all'articolo unico della proposta di legge nel senso di aggiungere al secondo comma le parole: « Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale ».

PENNACCHINI. Strano, sono arrivato, senza saperlo, allo stesso risultato.

BOSISIO. Mi pare che tutta la Commissione sia stata concorde nell'accettare la proposta di studiare in modo serio ed approfondito il problema che le è stato sottoposto, ritenendo di svolgere, in questo caso, una funzione di rilevanza non solo giuridica, ma anche psicologica. Infatti, l'opinione pubblica è giustamente preoccupata dal notevole au-

mento di fatti luttuosi che insanguinano le nostre strade e, di conseguenza, reclama dal legislatore un adeguato intervento.

Discutendo questa proposta di legge in sede legislativa la nostra preoccupazione è aumentata, perché non dobbiamo solo esprimere un parere, ma formulare una legge che sia operante e che raggiunga il suo intento. Ecco, perché avevo presentato un emendamento all'articolo 1, emendamento che mi pare aderente all'osservazione fatta in modo speciale dal deputato Galdo, che mirava all'aumento del minimo della pena limitatamente agli incidenti derivanti dalla circolazione stradale degli automezzi in quanto, il fatto che in questo momento impressiona particolarmente l'opinione pubblica è, appunto, quello degli incidenti mortali e delle lesioni cagionati dalla circolazione degli automezzi. Ad ogni modo, la estensione della norma legislativa a tutti gli incidenti riguardanti la circolazione, è un ampliamento che può trovare, senz'altro, ingresso nelle nuove disposizioni di legge.

Aggiungo che il comitato ristretto, che dovrà esaminare la proposta di legge, farà bene indirizzare il proprio studio sulla legislazione comparata di Stati più progrediti in questa materia. Uno speciale studio è stato fatto dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, da cui risulta che alcuni Stati hanno introdotto nella propria legislazione degli accorgimenti per rendere sempre più efficace la repressione contro gli incidenti stradali, curando anche quel contenuto pedagogico che tutte le norme dovrebbero avere. Il Centro suddetto, prendendo lo spunto da un'apprezzata relazione del dottor Duni, Presidente di sezione di Cassazione, è arrivato a conclusioni interessanti indirizzando i propri studi e specialmente le proprie indagini sulla legislazione tedesca ove, in aggiunta o in sostituzione alle pene, è prescritto l'arresto in famiglia dal sabato al lunedì, in modo da eliminare dalla circolazione i colpevoli nei giorni in cui più facilmente avvengono gli incidenti stradali. È, però, acconsentito a costoro di abbandonare il domicilio coatto solo per recarsi a lezioni sull'educazione stradale che gli enti pubblici tengono nei giorni stessi. Mi permetto, quindi, di raccomandare che questo studio venga tenuto presente dal comitato che dovrà presentare i suoi elaborati alla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Bosisio, anche per averci dato indicazioni sulle altre legislazioni. Del resto sono stati portati da tutti i colleghi notevoli contributi alla discussione. Però, debbo anche riconoscere, per necessità obiettiva, che dopo tutte queste delle valutazioni che abbiamo fatto, siamo tornati un po' al punto di partenza. L'ultimo intervento del collega Galdo contribuisce a riportarci maggiormente verso la proposta del collega Berlinguer Mario, cioè a non estendere il provvedimento, ma a studiare un aumento delle pene riferite alle violazioni specifiche del codice della strada.

Personalmente condivido un po' l'opinione espressa dal rappresentante del Governo circa l'opportunità di una revisione globale delle pene per i reati colposi; debbo, però, rilevare che molti altri, dai deputati Guidi a Galdo a Bosisio a Pennacchini hanno posto il dito sulla piaga affermando che i reati colposi da circolazione stradale rappresentano un fenomeno sociale sul quale bisogna intervenire. Le osservazioni esposte dai colleghi e con particolare responsabilità dal proponente stesso, lasciano in una certa perplessità. Noi stiamo esaminando questo fenomeno e ad esso dobbiamo limitarci; verrà, poi, la revisione di tutto il codice penale.

Penso perciò che, accettando la proposta del collega Pennacchini, sia opportuno non deferire al comitato ristretto un compito specifico, ma dargli mandato di esaminare tutti gli aspetti del problema, in modo da scegliere la strada che riterrà migliore. E, ove il comitato fosse unanime nel darci una indicazione, la Commissione sarà ancora più legata al lavoro del comitato stesso.

Se, perciò, siamo d'accordo, onorevoli colleghi, sulla base delle considerazioni che tutti hanno svolto, passerei, con riserva di nomina dei singoli componenti, alla decisione di costituire un comitato ristretto invitando i vari gruppi parlamentari ad indicare il nominativo dei rispettivi componenti.

PENNACCHINI. Onorevole Presidente, data l'importanza della materia, avrei due proposte da fare. La prima è che la composizione del comitato sia leggermente più allargata rispetto a quella dei normali comitati. Penso, sarebbe opportuno, che fosse composto di dodici o tredici persone. La seconda, sempre in considerazione dell'importanza della materia e per il prezioso apporto che ella, signor Presidente, ha arrecato a questa specifica materia, è che, a presiedere il comitato ristretto, sia lo stesso Presidente della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per questa manifestazione di simpatia e accetto, senz'altro, di sobbarcarmi anche di questo lavoro che cercherò di portare avanti nella maniera più

sollecita possibile. Possiamo stabilire il numero dei componenti del comitato ristretto in tredici, ma è indispensabile che tutti siano presenti ai lavori.

Allora, non essendovi osservazioni ritengo possa rimanere stabilita la costituzione di comitato ristretto che sarà composto di tredici membri.

(*Così rimane stabilito*).

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Desidero precisare che quanto ho detto, non sta a significare che, in materia, ci sia una posizione pregiudiziale da parte del Governo. Il mio intervento rappresenta solo un contributo personale a questa ricerca comune.

Devo anche dire che alcune delle osservazioni fatte dal deputato Galdo mi sembrano pertinenti, soprattutto quelle che riguardano la volontarietà.

PRESIDENTE. In attesa della segnalazione da parte dei vari gruppi politici dei nominativi dei componenti che faranno parte del comitato ristretto rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia » (*Modificato dalla II Commissione del Senato*) (722-*B*):

Presenti	26
Votanti	19
Astenuti	7
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bavetta, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Breganze, Cannizzo, Del Castillo, Fortuna, Galdo, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Milia, Pennacchini, Ruffini, Sforza, Valiante e Zappa.

Si sono astenuti:

Cacciatore, Coccia, Crapsi, Fasoli, Re Giuseppina, Spagnoli e Zoboli.

La seduta termina alle 12,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI